

Registrato Il 22/03/2010
 N. 1371 Vol. 14 Carlo 3
 Perceuti Euro 168,00

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Antonio Vecchi

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale di Arezzo

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
 COMITATO FESTEGGIAMENTI LA PACE DI FOIANO**



In Foiano della Chiana, località La Pace, via di Lucignano 86 , si sono riuniti il giorno 01 Marzo 2010 per costituire un'associazione senza fini di lucro denominata "Comitato Festeggiamenti La Pace" i seguenti cittadini:

-AMENDOLA Antonio, nato a Arezzo il 22/05/1973 cod. fisc MNDNTN37F22A390B
 residente a Marciano della Chiana Ar , via Vignacce 9

-AMORUSO Francesco, nato a Torre Annunziata NA il 25/05/1939 cod fisc
 MRSFNC39E25L245R ,residente a Foiano della Chiana, Via Bagno 1A

-BARTOLINI Carlo , nato a Arezzo il 11/11/1963 cod. fisc. BRTCRL63S11A390W,
 residente a Foiano della Chiana , Piazza VIII Marzo 27

-BLANCO Carlos, nato in Messico il 20/09/71, cod.fisc.
 BLNCLS71P20Z514X,residente a Roma ,via Aurelia 677

-CASTIGLIONESI Giorgio ,natoa Foiano della Chiana il 09/09/1959, cod. fisc.
 CSTGRG59P09D649Q, residente a Foiano della Chiana AR, Via Piana 40B

-CONSOLI Giulio, nato a Foiano della Chiana AR il 18/02/1949,cod.fisc
 CNSGLI49B18D649Z, residente a Foiano della Chiana AR, via di Lucignano

-CONSOLI Maurizio, nato a Foiano della Chiana Ar il 06/04/1964, cod.
 fisc.CNSMRZ64D06D649D, residente a Foiano della Chiana, via di Lucignano

-DE CIANNI Mario, nato a Foiano della Chiana AR il 24/02/1965, cod fisc.
 DCNMRA65B24D649T, residente a Pozzo della Chiana, Via Calcinaio

-FALCHI Brunero, nato a Foiano della Chiana AR il 27/10/1946, cod., fisc.
 FLCBRN46R27D649W,residente a Foiano della Chiana, Via di Lucignano 63

-GRIECI Umberto, nato a Bonito AV il 18/08/1935, cod. fisc. GRMRT35M18A975L
 ,residente a Foiano della Chiana, Via Piana 36

-MATINI Luigi, nato a Pratovecchio AR il 31/12/1939, cod fisc
 MTNLGU29T31H008F, residente a Foiano della Chiana, Via Piana 14

-MENCUCCI Gianluca, nato a Arezzo il 01/11/1967, cod fisc
 MNCGLC67S01A390V, residente a Foiano della Chiana, Via Renaia 12

-MONNANNI Domenico, nato a Foiano della Chiana AR il 13/08/1930, cod.fisc.
 MNNDNC30M13D649W,residente a Foiano della Chiana Ar, via San Piero 2

-MONNANNI Rivo, nato a Foiano della Chiana AR il 24/07/1961, cod. fisc MNNRVI61L24D649E, residente a Foiano della chiana, Via San Piero, 4A

-PETTI Remo, nato a Foiano della Chiana Ar il 19/04/1955, cod. fisc PTTTME55D19D649J, residente a Foiano della Chiana Via Colle S.Andrea 7A

-PUZO Emilio, nato a Venticano AV il 01/01/1952 ,cod fisc PZUMLE52A01L739C, residente a Foiano della Chiana AR, Via Querciola 1

-RENZONI Luciano, nato a Pergine Valdarno AR il 06/03/1952, cod. fisc RNZLCN52C06G451Y, residente a Foiano della Chiana AR, Via Telle 25

-VALDAMBRINI Lido, nato a Foiano della Chiana AR il 15/11/1955, cod fisc VLDDLI55S15D649L, residente a Foiano della Chiana, via Colle S.Andrea



I presenti chiamano a presiedere la riunione il signor Monnanni Domenico il quale a sua volta nomina segretario il signor Castiglionesi Giorgio.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione e approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata "Comitato Festeggiamenti La Pace" con sede in via di Lucignano ,86 a Foiano della Chiana (AR).

Si procede alla votazione della cariche sociali, così come previsto dalla Statuto testé approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo provvisorio che sarà modificato o ratificato ai sensi dello statuto in successive apposite elezioni:

Monnanni Domenico (Presidente), Renzoni Luciano (Vice Presidente), Castiglionesi Giorgio (Segretario), Matini Luigi (Tesoriere) Monnanni Rivo (Consigliere)

Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente

Monnanni Domenico

Il Segretario

Castiglionesi Giorgio



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“COMITATO FESTEGGIAMENTI LA PACE”

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguente del codice Civile, è costituita un'associazione denominata “Comitato festeggiamenti La Pace”.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Foiano della Chiana, in via di Lucignano, 86 .

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica, essa svolge tutte le attività consultive e decisionali riguardo alla programmazione e all'organizzazione della manifestazione ludico ricreativa di contorno all'annuale festa religiosa della Madonna Addolorata che si svolge nel mese di Settembre di ogni anno presso i locali e gli spazi limitrofi alla Parrocchia della Pace di Foiano al fine di incrementare la fede ed il senso di appartenenza al territorio da parte dei cittadini ivi residenti, nonché per valorizzare le tradizioni agli occhi di quanti partecipano alla manifestazione, alle iniziative e a quant'altro necessario ed utile per la migliore realizzazione della festa.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.



TITOLO III - SOCI

Articolo 5

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 2 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Articolo 6

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano di svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo;

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 9

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima. E' valida la convocazione dell'assemblea ancorché non sia portata a conoscenza di ciascun associato al suo domicilio in quanto lo Statuto prevede la facoltà di effettuare comunicazioni impersonali attraverso manifesti affissi nei locali dell'Associazione ovvero attraverso la stampa o altro mezzo di pubblicità. In alternativa tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, da inviare almeno 15 giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.



Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri dispari, scelti tra i soci dell'assemblea generale, che restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta all'anno, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza di presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 11

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

10
Cortona

Ministero del Protono
Cedola di Imposta
QUINTOROTTA/62
MARCA DA BOLLO
29/11/13

Articolo 12

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura i pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 14

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 15

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e gli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.



E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 16

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza dei due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia in numero dei presenti.

Articolo 17

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.



Oned
Carlo...
Carlo...
Robt...
Angelo...
Luca...
Roberto...
Paolo...
Giovanni...

Luca...
Matteo...
Giacca...
Carlos Blanco
Antonio...
Stefano...
De Luca...